



VASAPOLLI & ASSOCIATI

Consulenza Tributaria Societaria e Legale

Spett.le
Organismo Italiano di Contabilità
staffoic@fondazioneoic.it

Milano, li 3 maggio 2020

Oggetto: Osservazioni alla bozza di Documento Interpretativo 6

Con riferimento alla bozza di Documento Interpretativo 6 (di seguito, l' "**Interpretativo**"), nel ringraziare per l'opportunità concessa si formulano nel seguito talune sintetiche considerazioni in merito:

- alle modalità di applicazione ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati a tale data;
- all'ambito di applicazione.

1. Modalità di applicazione ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati a tale data

La soluzione indicata al paragrafo 10 dell'Interpretativo appare essere chiaramente influenzata dal contenuto della Relazione Illustrativa all'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (di seguito l' "**art. 7**") e, segnatamente, dalla parte di essa posta a commento del primo comma di tale art. 7.

Appare chiaro che si sia privilegiata quella che è stata ritenuta essere la corretta interpretazione teleologica dell'art. 7 rispetto alla sua interpretazione letterale e che, nel formulare tale interpretazione, si sia fatto ricorso, in particolare, alla Relazione Illustrativa.

In generale si rammenta che le relazioni illustrative che accompagnano le leggi, così come i verbali delle discussioni parlamentari o dei lavori preparatori, possono offrire utili elementi di giudizio per ricostruire, storicamente, le finalità di una legge, ma non sono vincolanti per l'interprete, che è vincolato solo da ciò che dalla legge si può ricavare. Nei (peraltro frequenti) casi in cui vi sia contrasto fra l'intenzione che si desume dalla legge e quella che emerge dagli atti accompagnatori o preparatori, la prima prevale sui secondi.

L'interpretazione alla quale giunge l'Interpretativo con riferimento alle modalità di applicazione dell'art. 7 ai bilanci degli esercizi chiusi entro il 23 febbraio 2020 appare, da un lato, porsi in contrasto con l'interpretazione letterale della norma in commento e, dall'altro lato, non convincente sul piano dell'interpretazione teleologica, per le seguenti ragioni.

Si osserva, in primo luogo, che la costruzione della norma è chiara. Il primo comma dell'art. 7 disciplina i bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (nel seguito per brevità i "**bilanci 2020**") e detta in modo analitico i criteri e le modalità applicative per il ricorso alla c.d. "continuità in deroga", mentre il secondo comma si limita ad estendere tali criteri e modalità anche ai bilanci chiusi entro il

Our international network



www.vasapoli.it
contacts@vasapoli.it

Associazione Professionale
C.F. e P.IVA 05811300010

TORINO
P.za Carlo Emanuele II, 13
10123 Torino - Italia
T +39 011.5611319
F +39 011.540586

MILANO
Via Sant'Orsola, 4
20123 Milano - Italia
T +39 02.58307740
F +39 02.58302986

LONDRA
4 Bourlet Close
W1W 7BJ Londra - UK
T +44 203.6954202
F +44 203.6954208

1 / 4

23 febbraio 2020 (nel seguito per brevità i “bilanci 2019”), senza prevedere per essi alcuna diversa regolamentazione.

Una soluzione interpretativa che differenzia i criteri e le modalità applicative per i bilanci 2019 rispetto ai bilanci 2020 (come fa l’Interpretativo, paragrafi 10 e 11) si pone quindi in chiaro contrasto con il dettato letterale della norma, non superabile neanche con una interpretazione logica della stessa.

Si osserva inoltre che, con riferimento ai bilanci 2020, l’intento dichiarato nella Relazione Illustrativa di porre rimedio alla “*situazione anomala che si è determinata*” per gli “*effetti dirompenti ed anormali dell’epidemia di COVID-19*” è stato declinato in concreto nel primo comma dell’art. 7 con un meccanismo automatico e semplificato: i) di mero riferimento alla sussistenza delle condizioni di continuità nel bilancio precedente (“*ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020*”), ii) che prescinde dalle ragioni per cui nel bilancio 2020 la continuità aziendale non può essere attestata secondo gli ordinari criteri. Tale interpretazione del primo comma dell’art. 7 è condivisa anche dall’Interpretativo, secondo quanto esposto al paragrafo 11. Non appare in discussione, ad esempio, che possa ricorrere alla deroga anche una società che al 31 dicembre 2020 non possa attestare in via ordinaria la sussistenza della condizione di continuità aziendale per ragioni che nulla hanno a che vedere con la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19.

L’interpretazione letterale della norma, posto che il secondo comma dell’art. 7 si limita ad estendere ai bilanci 2019 i criteri e le modalità applicative previsti per i bilanci 2020, porta a concludere, differentemente da quanto previsto dall’Interpretativo, paragrafo 10, che anche per i bilanci 2019 la continuità in deroga trova applicazione con un meccanismo di mero riferimento alla sussistenza della condizione di continuità aziendale nel bilancio precedente (ad esempio, nel caso di un bilancio al 31 dicembre 2019, facendo riferimento alla sussistenza della condizione di continuità aziendale nel bilancio al 31 dicembre 2018).

Ad analoga conclusione si perviene applicando una interpretazione teleologica della norma. Se si confronta il contenuto della Relazione Illustrativa (che si riferisce ai soli bilanci 2020) con il dettato letterale del primo comma dell’art. 7 si comprende che il legislatore (rectius, il Governo) per i bilanci 2020 (e quindi, per effetto del richiamo contenuto nel secondo comma, anche per i bilanci 2019) ha inteso perseguire la finalità dichiarata con un meccanismo semplificato, che non richiede valutazione o prova di sorta, di mera applicazione dilatata nel tempo di condizioni esistenti nell’esercizio precedente.

Ad analoga conclusione si perviene anche applicando una interpretazione logica della norma in un’ottica comparatistica con il dettato dell’art. 6 del medesimo decreto, che disattiva le disposizioni in tema di perdita d’esercizio. Tale articolo, che ha la finalità esposta nella Relazione Illustrativa di consentire alle imprese di continuare la propria attività a prescindere da perdite straordinarie conseguenti alla crisi per l’epidemia di COVID-19, prevede *tout court* la disapplicazione delle disposizioni in tema di perdite senza prevedere che tale disapplicazione si applichi solo a perdite generatesi per effetto di detta crisi.

In altre parole, le disposizioni di cui agli art. 6 e 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, pur essendo state emanate con un provvedimento finalizzato, nel suo complesso, a fronteggiare gli effetti della crisi dovuta alla pandemia in corso, non prevedono, quale condizione di loro applicabilità, la prova che le fattispecie dagli stessi disciplinate siano conseguenza di detta crisi. Ciò, peraltro, appare logico e comprensibile, perché richiedere tale prova renderebbe la loro applicazione di gran lunga più difficile e ciò si porrebbe in contrasto con le finalità complessive di sostegno del sistema imprenditoriale, mediante deroga a talune disposizioni ordinarie, di una norma emergenziale.

Quella che appare quindi essere la *ratio legis* è che per fare fronte alla crisi in corso il legislatore abbia inteso consentire la deroga a talune ordinarie disposizioni codicistiche con criteri e modalità semplificati, scevri dalla necessità di ogni valutazione o prova di connessione con detta crisi.

Ove la prova della connessione della situazione di difficoltà economica con gli effetti della crisi dovuta alla pandemia in corso è stata ritenuta necessaria, il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 lo ha espressamente previsto. Si pensi, ad esempio, alla necessaria dichiarazione di essere stati danneggiati dall'emergenza COVID-19 prevista dal comma 1, lettera m), dell'art.13 (Fondo centrale di garanzia PMI).

L'interpretazione dell'art. 7 che al tempo stesso risulta essere il più possibile aderente al senso letterale delle parole e il più possibile corrispondente all'intenzione del legislatore, quale si desume dalla legge, è quindi quella che (anche) per i bilanci 2019 la continuità in deroga possa essere attestata se essa risultava dall'ultimo bilancio chiuso precedentemente.

Per le ragioni sopra sinteticamente esposte si ritiene non condivisibile quanto indicato al paragrafo 10, primo capoverso, dell'Interpretativo, in quanto in contrasto sia con il dettato letterale della legge che con la *ratio legis*.

Si osserva, inoltre, che l'interpretazione offerta in detto paragrafo 10 dell'Interpretativo è destinata ad esporre gli amministratori delle società a maggiori profili di responsabilità. Gli stessi, infatti, sulla base di tale interpretazione, sarebbero chiamati a dimostrare che, con una valutazione svolta necessariamente ex post di condizioni esistenti ad una data pregressa rispetto a quella in cui detta valutazione viene formulata, alla data del (di norma) 31 dicembre 2019 era possibile stimare la sussistenza delle ordinarie condizioni di continuità aziendale. In una eventuale sede giudiziaria gli amministratori (e gli organi di controllo) sarebbero quindi chiamati a dare prova di avere correttamente stimato gli effetti quantitativi, anche prospettici rispetto alla data di formulazione della valutazione, della crisi in corso e che, al netto di tali effetti, al 31 dicembre 2019 l'analisi previsionale avrebbe consentito di dichiarare che sussistevano le condizioni di continuità aziendale. Tale conseguenza appare essere una ulteriore ragione di contrasto dell'interpretazione proposta dall'Interpretativo, paragrafo 10 primo capoverso, rispetto alla *ratio legis*.

2. Ambito di applicazione

Motivazioni certamente condivisibili hanno portato ad affermare (Interpretativo, paragrafo 7), con una interpretazione logica di tipo sistematico, che le disposizioni di cui all'art. 7 si applicano anche ai bilanci d'esercizio "*chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020)*".

Quanto sopra anche se "[i]l tenore letterale della norma (...) sembra non prevedere la possibilità di deroga per i bilanci chiusi successivamente al 23 febbraio ma non in corso al 31 dicembre 2020" (Interpretativo, Motivazioni alla base delle decisioni assunte, paragrafo 7).

Per quanto siano condivisibili le ragioni che hanno portato a formulare una simile interpretazione estensiva, si auspica che codesto spettabile Organismo possa fare valere la sua autorità in sede di conversione del decreto legge, al fine di conseguire una chiara riformulazione, nel senso auspicato, del dettato letterale della norma.

In ogni caso si osserva che mentre il paragrafo 10 dell'interpretativo fa riferimento ai "*bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020*", il paragrafo 11 fa riferimento ai "*bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020*", dal che risulterebbero esclusi i bilanci chiusi (per quanto ipotesi remota) alla data del 23 febbraio 2020. Si suggerisce quindi, stante il dettato

normativo (art. 7, c. 2), che l'inizio del paragrafo 10 dell'Interpretativo sia modificato come segue:
Nei bilanci degli esercizi chiusi ~~in data anteriore al~~ entro il 23 febbraio 2020 (...).

* * *

Ringraziando nuovamente per l'occasione di confronto che ci è stata concessa, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario in merito a quanto sopra esposto.

Cordiali saluti

Andrea Vaspolli